

Bruxelles, 8 novembre 2019 (OR. en)

13892/19

ENFOPOL 488 CT 120 RELEX 1017 JAI 1161 NZ 1

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 551 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 551 final.

All.: COM(2019) 551 final

13892/19 ms

JAI.1



Bruxelles, 30.10.2019 COM(2019) 551 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

In un mondo globalizzato in cui la criminalità grave e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Europol dovrebbe quindi essere in grado di scambiare dati personali con autorità di contrasto di paesi terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 2016/794 dell'11 maggio 2016¹.

Dall'entrata in vigore del regolamento, Europol può scambiare dati con paesi terzi o organizzazioni internazionali sulla base di un accordo internazionale che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Spetta alla Commissione negoziare tali accordi internazionali a nome dell'Unione. Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che non possono di per sé costituire una base giuridica per lo scambio di dati personali.

Nell'11ª relazione sui progressi compiuti verso la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza², la Commissione ha individuato otto paesi prioritari³ nella regione Medio Oriente/Africa del Nord (MENA) sulla base della minaccia terroristica, dei problemi collegati alla migrazione e delle necessità operative di Europol di avviare negoziati. Tenendo conto della strategia politica delineata nell'agenda europea sulla sicurezza⁴, nelle conclusioni del Consiglio⁵ e nella strategia globale⁶, delle esigenze operative delle autorità di contrasto in tutta l'UE e dei potenziali vantaggi di una cooperazione più stretta in questo settore, come dimostrano anche gli eventi successivi agli attentati di Christchurch del marzo 2019, la Commissione ritiene necessario inserire la Nuova Zelanda nell'elenco dei paesi prioritari con cui avviare negoziati nel breve termine. Il 23 agosto 2019 la Nuova Zelanda ha chiesto formalmente di aderire all'iniziativa.

Europol e la polizia neozelandese hanno firmato un accordo di lavoro nell'aprile 2019, che fornisce un quadro per la cooperazione strutturata a livello strategico, compresa una linea protetta che consente comunicazioni dirette e sicure. La Nuova Zelanda ha inoltre distaccato un ufficiale di collegamento presso Europol. Tutto ciò non costituisce tuttavia una base giuridica per lo scambio di dati personali. Attualmente non esiste una base giuridica per lo scambio regolare e strutturato di dati personali tra le autorità di contrasto della Nuova Zelanda ed Europol, cosa essenziale per un'efficace cooperazione operativa.

Le norme giuridiche a protezione dei dati personali della Nuova Zelanda sono principalmente enunciate nel Privacy Act, modificato dal Privacy Act del 17 maggio 1993, quale modificato dal Privacy Amendment Act del 7 settembre 2010⁷. A tal fine l'atto in questione fissa dodici principi di protezione della vita privata che disciplinano il trattamento dei dati personali. Il Privacy Act si applica a enti privati e pubblici, comprese le autorità di contrasto. Il Privacy

_

Regolamento (UE) 2016/794 dell'11 maggio 2016 (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

² COM(2017) 608 final.

³ Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.

⁴ COM(2015) 185 final.

Documento del Consiglio 10384/17 del 19 giugno 2017.

Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione http://europa.eu/globalstrategy/en

Il Privacy Act è attualmente oggetto di modifiche a seguito di un progetto di legge presentato nel marzo 2018.

Act ha inoltre istituito l'ufficio del commissario per la tutela della vita privata (*Privacy Commissioner*), l'autorità neozelandese indipendente per la protezione dei dati.

Contesto politico

Il 15 maggio 2019, dopo gli attentati di Christchurch, il presidente francese Emmanuel Macron e la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern hanno organizzato congiuntamente a Parigi il vertice "Christchurch Call", con la partecipazione del presidente Juncker, che ha ribadito l'importanza di affrontare la questione dei contenuti terroristici online, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali. I governi e le imprese del settore tecnologico che vi hanno partecipato, come pure la Commissione europea, hanno espresso il loro sostegno agli impegni assunti nel corso del vertice "Christchurch Call to Action" di eliminare i contenuti terroristici e violenti online di stampo estremista (https://www.christchurchcall.com/).

L'UE e la Nuova Zelanda sono partner che condividono gli stessi principi, visioni e approcci su molti aspetti di portata globale. L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda, firmato il 5 ottobre 2016, apre la via a una relazione più forte e solida, in quanto contiene una serie di articoli in cui le parti si impegnano a cooperare in settori quali la lotta al terrorismo, la cooperazione nelle attività di contrasto, la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, il traffico di stupefacenti, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la migrazione e l'asilo.

L'UE e la Nuova Zelanda sono inoltre parti del Forum globale antiterrorismo (GCTF), un forum internazionale comprendente 29 paesi e l'Unione europea e avente come missione di ridurre a livello mondiale la vulnerabilità delle persone al terrorismo mediante la prevenzione, la lotta e l'azione penale nei confronti degli atti di terrorismo e di lottare contro l'istigazione e il reclutamento nelle file del terrorismo. L'UE e la Nuova Zelanda cooperano strettamente in materia di questioni di politica estera e di sicurezza e intrattengono un regolare dialogo politico e in materia di sicurezza, che prevede frequenti consultazioni a livello ministeriale e di alti funzionari. Grazie all'accordo quadro di partenariato del 2012, la Nuova Zelanda ha potuto partecipare ad alcune operazioni dell'UE di gestione delle crisi, contribuendo ad esempio all'operazione EUNAVFOR Atalanta (pirateria nel Corno d'Africa).

Esigenze operative

In tutti i settori della criminalità che rientrano nella sfera di competenza di Europol vi è la possibilità di approfondire la cooperazione con la Nuova Zelanda. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle principali esigenze operative di Europol e della Nuova Zelanda:

• <u>Terrorismo:</u> Il terrorismo rappresenta una grave minaccia sia per la Nuova Zelanda che per l'Unione europea, che sono state entrambe bersaglio di attentati terroristici. Oltre che per ottenere un quadro più chiaro delle minacce e per individuare le nuove tendenze, è necessaria una più stratta collaborazione, compreso lo scambio di dati personali, per individuare, prevenire e perseguire i reati di terrorismo, compresi gli spostamenti dei terroristi, il finanziamento del terrorismo e l'abuso di Internet da parte dei terroristi.

Il Centro europeo antiterrorismo di Europol (ECTC) ha un forte interesse operativo nello scambio di dati operativi/personali con la Nuova Zelanda e viceversa, come è emerso nei giorni successivi agli attentati di Christchurch. A seguito degli attentati di Christchurch, l'unità UE addetta alle segnalazioni su internet di Europol (EU IRU) ha lavorato all'identificazione di contenuti e ai loro modelli di diffusione su internet. La

velocità e il volume degli abusi su Internet in seguito agli attentati e il gran numero di fornitori di servizi (OSP) coinvolti non hanno precedenti e hanno evidenziato i limiti dei processi esistenti per affrontare minacce di questo tipo. Un accordo operativo con la Nuova Zelanda permetterebbe non solo di rafforzare la posizione guida di Europol nella risposta operativa auspicata dal vertice "Christchurch Call", ovvero eliminare i contenuti terroristici e violenti online di stampo estremista, ma garantirebbe inoltre a Europol il quadro giuridico necessario per sviluppare un livello avanzato di cooperazione in materia di terrorismo con la Nuova Zelanda.

• <u>Criminalità informatica:</u> Per le autorità di contrasto dell'UE la Nuova Zelanda è un partner fondamentale nelle indagini relative ai casi di sfruttamento sessuale di minori.

La polizia neozelandese partecipa attivamente alla Virtual Global Taskforce, una rete di partenariato fondamentale per il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol nella lotta contro gli abusi sessuali di minori online. La vastissima competenza della Nuova Zelanda nelle indagini sullo sfruttamento sessuale dei minori online e la sua disponibilità a condividere tali conoscenze con i partecipanti alle riunioni sono altamente apprezzate dalle autorità degli Stati membri dell'UE competenti per le indagini di tali crimini complessi e che devono far fronte a numerosi problemi di tipo giuridico e tecnico. Da un punto di vista operativo, la Nuova Zelanda può apportare un notevole valore aggiunto a Europol nel settore della criminalità informatica, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale dei minori online. La polizia neozelandese e il gruppo che si occupa dello sfruttamento digitale dei minori presso il dipartimento neozelandese degli affari interni hanno dato prova di impegno e competenza in questo campo e hanno svolto un ruolo di primo piano nelle operazioni ad alta priorità.

La Nuova Zelanda resta l'unico paese nella rete "Five Eyes" con cui Europol non dispone di una base giuridica per lo scambio di dati personali. Ciò limita la capacità di entrambe le parti di condividere preziose informazioni operative e di collaborare in modo sistematico, oltre a creare una situazione in cui i contatti devono avvenire direttamente con gli Stati membri o con agenzie terze, compresa INTERPOL. La natura di questi contatti compromette l'efficacia degli Stati membri nell'affrontare questo tipo di crimini e li priva dell'opportunità di beneficiare del valore aggiunto offerto da Interpol e di contribuire allo stesso, soprattutto negli ambiti dei contenuti terroristici e dello sfruttamento sessuale dei minori online.

• <u>Bande di motociclisti fuorilegge:</u> La Nuova Zelanda ed Europol hanno un forte interesse a collaborare in relazione alle bande di motociclisti fuorilegge, un problema che suscita preoccupazioni crescenti in Nuova Zelanda, tanto che la polizia neozelandese ha costituito di recente un'unità di intelligence che lo ha inserito tra i suoi obiettivi principali. Il progetto di analisi "Monitor" di Europol si interessa in particolare ai movimenti verso l'Europa e ai precedenti penali dei membri delle bande di motociclisti fuorilegge neozelandesi, come pure ai loro presunti contatti con esponenti della criminalità organizzata del Sudest asiatico.

_

Un'alleanza dei servizi di intelligence di cui fanno parte Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.

• <u>Stupefacenti:</u> In passato, Europol ha lavorato su un caso di traffico di anfetamine su larga scala dall'UE alla Nuova Zelanda. Anche in questo ambito vi è la possibilità di estendere la collaborazione.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Il regolamento (UE) 2016/794, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), stabilisce il quadro giuridico di Europol, in particolare gli obiettivi, i compiti, l'ambito di competenze, le salvaguardie in materia di protezione dei dati e le modalità di cooperazione con i partner esterni. La presente raccomandazione è coerente con le disposizioni del regolamento Europol⁹.

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare il futuro accordo a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

In linea con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è designata come negoziatore dell'Unione per l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

In particolare gli articoli 3, 23, 25 e il capo VI del regolamento (UE) 2016/794.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ è stato adottato l'11 maggio 2016 ed è applicabile dal 1° maggio 2017.
- (2) Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/794, in particolare quelle concernenti il trasferimento di dati personali dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) a paesi terzi e organizzazioni internazionali, stabilisce che Europol può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo a norma dell'articolo 218 TFUE che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (nel prosieguo "l'accordo").
- (4) Come indicato anche nel considerando 35 del regolamento (UE) 2016/794, la Commissione dovrebbe poter consultare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) anche durante la negoziazione dell'accordo e, in ogni caso, prima della conclusione dello stesso.
- (5) L'accordo dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità a tali diritti e principi.

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(6) L'accordo non dovrebbe interessare né pregiudicare il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il pertinente [nome del comitato speciale – inserimento a cura del Consiglio].

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30.10.2019

Per il Consiglio Il presidente